

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1666

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2002

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla «Missione Arcobaleno»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, mirante all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno», nasce dall'esigenza di soddisfare la forte richiesta di trasparenza che l'intera pubblica opinione avanza rispetto a due tra le più importanti missioni umanitarie che hanno visto il nostro Paese protagonista.

In particolare, per quanto riguarda la «Missione Arcobaleno», lo sconcerto venutosi a determinare grazie alle immagini diffuse da una videocassetta, allegata al settimanale *Panorama*, che riprendeva impietosamente il vero e proprio saccheggio di viveri e beni destinati dalla solidarietà nazionale ad un popolo così duramente colpito, si è venuto a riproporre, sia pure con differenti modalità, con l'arresto di alcuni funzionari della Protezione civile titolari di incarichi di grande rilievo.

Peraltro, la durissima accusa lanciata dal procuratore della Repubblica di Bari, dottor Riccardo Dibitonto: «Gli aiuti nelle mani

della mafia» (*Quotidiano di Brindisi*, martedì 25 gennaio 2000), impone una analisi, la più puntuale possibile, delle cause e delle circostanze che, tra le altre, hanno fatto sì che i responsabili della Protezione civile intrattenessero rapporti di collaborazione con il boss albanese, Rhami Isufi.

Quindi, vi è certamente la necessità di fornire risposte adeguate sull'uso corretto degli aiuti umanitari. Ma vi è pure indubbiamente il dovere di conoscere il livello e il grado di responsabilità, anche di natura governativa, in ordine ai soggetti destinatari di incarichi di elevatissima responsabilità, nonché tutto quanto sia utile per conoscere se vi sia stata insufficiente, inadeguata o addirittura omessa vigilanza. Ed è evidente pure come sia doveroso chiarire la natura dei rapporti, e di eventuali contiguità, tra funzionari del nostro Stato e soggetti appartenenti alla criminalità organizzata albanese. Così come, infine, sarà altrettanto doveroso verificare se la «Missione Arcobaleno» abbia di fatto raggiunto gli obiettivi per i quali è stata attivata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, su designazione dei Gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun Gruppo.

3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge il Presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.

(Finalità della Commissione)

1. La Commissione svolge la propria attività al fine di:

a) individuare le modalità con le quali è stata condotta la «Missione Arcobaleno»;

b) individuare i criteri in base ai quali si è proceduto in rapporto ai beni destinati ad aiuto umanitario;

c) accertare se i criteri adottati abbiano effettivamente garantito la consegna dei beni donati alle popolazioni bisognose, con particolare riguardo alle zone ad alto rischio criminale;

d) verificare se siano stati compiuti atti criminosi;

e) accertare eventuali responsabilità politiche in rapporto alla individuazione dei

soggetti titolari di responsabilità primarie e su casi di insufficiente, inadeguata o, addirittura, omessa vigilanza;

f) accertare eventuali connivenze tra funzionari del nostro Paese e soggetti legati al crimine organizzato albanese;

g) accertare e verificare eventuali responsabilità in relazione all'utilizzo dei fondi, dei finanziamenti e dei beni erogati sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

h) verificare la natura di tutti quegli organismi nazionali ed internazionali aventi il fine istituzionale di costituire fondi per le attività di soccorso e ristoro conseguenti a calamità naturali o a particolari eventi sociali che abbiano avuto ruolo nel corso della «Missione Arcobaleno»;

i) acquisire tutti gli elementi relativi al ruolo della Protezione civile in riferimento alla «Missione Arcobaleno».

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami avvalendosi dei medesimi poteri e con le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Art. 4.

(Audizioni e testimonianze)

1. Per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di ufficio si applicano le norme attualmente vigenti.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione, in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulga-

zione sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la stessa non disponga diversamente.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 8.

(Durata della Commissione)

1. La Commissione deve concludere la propria indagine entro sei mesi dalla data del suo insediamento. Entro il predetto termine, la Commissione redige una relazione sull'attività svolta, comprendente anche eventuali proposte di riforma, e la presenta alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 9.

(Oneri finanziari)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

